

Codice DB1418

D.D. 16 aprile 2010, n. 1066

Legge Regionale 10.02.2009 n. 4, art. 14 - Ditta: Romoaldi Giuseppe - Comune: Casasco (AL) - Localita': Poggio - Tipo di intervento: autorizzazione taglio piante di alto fusto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi dell'art. 14 della L.R. 10/02/2009, n. 4, la Ditta Romoaldi Giuseppe, residente a Momperone (AL) Via Ciarella n. 15, ad effettuare il taglio a scelta di **n. 100** piante di alto fusto della specie rovere e **n. 50** piante di alto fusto della specie pino, radicate in un bosco soggetto a vincolo idrogeologico sito in territorio del Comune di Casasco (AL) Località "Poggio" sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 3 particella n. 3 su una superficie complessiva di ha 50.86 .

L'autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il taglio a scelta di **n. 100** piante di alto fusto della specie rovere e **n. 50** piante di alto fusto della specie pino, al fine di migliorare e conservare il bosco, verrà effettuato sui soggetti con diametro superiore a 18 cm misurato ad un'altezza di metri 1,30 dal colletto, prediligendo quelle nate da ceppaie di ceduo invecchiato e sui soggetti irrimediabilmente più deperienti e malviventi indicati all'atto del sopralluogo dal personale del Comando Stazione Forestale competente;
2. Si dovranno escludere dal taglio tutte le piante di diametro inferiore a 18 cm misurato ad un'altezza di metri 1,30 dal colletto;
3. Nelle porzioni di bosco nelle quali dovessero essere presenti soltanto piante di diametro superiore a 18 cm, si dovrà rilasciare a dote del bosco un esemplare ogni 5 metri,
4. Il taglio dovrà essere eseguito nell'osservanza delle norme tecniche e selvicolturali dettate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale attualmente vigenti in Provincia di Alessandria;
5. Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni alle piante ed al novellame che rimarranno a dotazione del bosco;
6. I residui della lavorazione e la ramaglia dovranno essere ammassati in cumuli di limitate dimensioni nelle radure e non abbandonati sul letto di caduta delle piante;
7. Non dovranno essere aperte nuove piste per l'esbosco, bensì utilizzate quelle esistenti;
8. Le operazioni di taglio ed esbosco del materiale legnoso dovranno essere portate a termine entro due anni dalla data della presente determinazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Vito Debrando